

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2013 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

STATUTO

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata - Domicilio

ART. 1)

E' costituita una società per azioni con la denominazione di "AUTOPORTO VALLE D'AOSTA – S.p.A."

ART. 2)

La società ha sede nel Comune di Pollein (AO).

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità comunque denominate.

ART. 3)

La società ha per oggetto l'attività di infrastrutturazione e riconversione dell'area autoportuale di Pollein-Brissogne (AO).

In tale ambito provvede all'esecuzione di lavori edili sia per conto proprio che di terzi, l'acquisto la costruzione, la vendita e la locazione di terreni e di fabbricati civili, commerciali ed industriali, nonché al loro popolamento, alla loro gestione, manutenzione, conduzione, amministrazione e alla loro promozione sia in Italia che all'estero.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale essa promuove lo sviluppo delle attività dei servizi, del terziario avanzato, del commercio, del turismo, dell'artigianato, del settore logistico-produttivo-espositivo e finanziario della Valle d'Aosta. La Società potrà pertanto espletare la propria attività in tutti i suddetti settori sia direttamente che indirettamente attraverso la gestione, la promozione, l'assistenza e fornitura di servizi volti a favorire l'insediamento e lo sviluppo nell'area autoportuale di operatori nei precitati settori ed attraverso l'assistenza tecnica e turistica agli autotrasportatori ed agli automobilisti.

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione e l'accollo di mutui sia fondiari che ipotecari con qualsiasi Istituto di Credito all'uopo abilitato, prestare garanzie ed assumere interessenze e partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituenti, aventi oggetto analogo e comunque connesso al proprio.

ART. 4)

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea, restando escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

ART. 5)

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.

Capitale – Finanziamenti – Recesso

ART. 6)

Il capitale sociale è di Euro 31.270.000 diviso in numero 31.270.000 azioni nominative del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti, una o più volte per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

ART. 7)

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

La società può altresì emettere, per deliberazione dell'assemblea, obbligazioni secondo le norme ed entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.

ART. 8)

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2487, comma 1, del codice civile.

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

In caso di recesso, da esercitarsi sulla base delle condizioni disposte dall'art. 2437-bis codice civile, il valore delle azioni oggetto di liquidazione sarà pari alla parte, proporzionale alla partecipazione di cui trattasi al capitale sociale, del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso.

Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater codice civile.

Assemblea

ART. 9)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata nella sede della società o in qualsiasi altro luogo in Italia.

ART. 10)

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dai soci ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2367 codice civile.

ART. 11)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci, presso il loro domicilio, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima con avviso da comunicarsi ai soci, presso il domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

Tuttavia anche in mancanza di tali formalità l'assemblea sarà regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 12)

I soci saranno validamente ammessi all'assemblea previa esibizione dei titoli rappresentativi delle azioni ovvero di altro mezzo di attestazione della titolarità delle azioni indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da persona fisica mediante delega.

Il socio interveniente o il suo rappresentante debbono dare dimostrazione al presidente dell'assemblea della propria identità personale nonché della propria legittimazione alla partecipazione ed al voto.

ART. 13)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un amministratore delegato o, in mancanza o assenza, da persona designata dall'assemblea a maggioranza.

Su designazione del presidente l'assemblea nomina un segretario anche non socio, non necessario quando il verbale è redatto dal notaio, e, se ritenuto opportuno, due scrutatori fra gli azionisti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea sarà

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

consentito, secondo le modalità nello stesso specificato, anche mediante mezzi di comunicazione. In tali casi non sarà comunque ammessa la rappresentanza per delega e il presidente dell'assemblea deciderà in ordine alla procedura da seguire per lo spoglio dei voti.

Nel caso in cui i soci si avvalgano della facoltà di partecipare per via telematica, ove consentito dall'avviso di convocazione, saranno considerati presenti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'art. 12 del presente statuto. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea.

Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

ART. 14)

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 codice civile.

ART. 15)

Oltre che sulle materie previste dalla legge, l'assemblea autorizza il compimento dei seguenti atti da eseguirsi a cura dell'organo amministrativo: decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari o di partecipazioni, nonché la concessione di garanzie reali o personali.

Amministrazione

ART. 16)

L'amministrazione della società è affidata al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applicano le disposizioni dell'art. 2386 codice civile.

ART. 17)

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia stato nominato dall'assemblea, un presidente, e può provvedere altresì all'elezione di uno o più amministratori delegati determinandone le attribuzioni ed i poteri.

In caso di assenza del presidente, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal più anziano per età tra i consiglieri in carica.

ART. 18)

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, da due amministratori, di propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenta la maggioranza del consiglio di amministrazione.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da spedirsi o inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore o sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali il suddetto termine è ridotto a 24 ore prima di quello fissato per la riunione; deve comunque essere assicurata, qualunque sia formalità eseguita, la prova dell'avvenuto invio al domicilio stabilito ai sensi dell'art. 5.

Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza o in audioconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

ART. 19)

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti quello espresso da colui che presiede la seduta sarà determinante.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle deliberazioni adottate sarà redatto apposito verbale che sarà firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione e da chi funge da segretario il quale, nominato dal presidente, potrà anche essere persona estranea al consiglio di amministrazione.

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 20)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano o subordinano all'autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 21)

Il presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, gli amministratori delegati rappresentano la società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione ogni qualvolta non sia stato deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.

Il presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, gli

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

amministratori delegati rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e costituirsi parte civile.

ART. 22)

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Ai membri del consiglio di amministrazione può essere attribuito un compenso determinato dall'assemblea.

L'assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita agli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.

Controllo

ART. 23)

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

I sindaci, nominati e operanti ai sensi di legge, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea che procede alla nomina elegge il presidente del collegio e stabilisce il compenso dovuto ai singoli membri.

Oltre ai doveri previsti dall'articolo 2403 codice civile al collegio sindacale è attribuito, ai sensi dell'articolo 2409-bis codice civile, il controllo contabile sulla società di cui all'art. 2409-ter codice civile.

Bilancio – scioglimento – clausola compromissoria – rinvio

ART. 24)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

L'organo amministrativo redigerà il bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25)

Sugli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo sarà a disposizione dell'assemblea, per l'eventuale assegnazione agli azionisti di un dividendo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 26)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 27)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Statuto aggiornato al 17-01-2013

AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.
Codice fiscale: 00040450074

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seg. del codice di procedura civile.

La decisione dell'arbitro sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'arbitro.

ART. 28)

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

ART. 29)

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre vigenti leggi.

Aosta, 24 dicembre 2012